



Comune di BINAGO

Provincia di Como

Piazza Vittorio Veneto 5- Binago 22070 (CO)

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE RATEIZZATA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 31/07/2026

Indice

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Interessi moratori
- Articolo 3 – Costi di elaborazione e notifica
- Articolo 4 – Rateizzazione
- Articolo 5 – Computo della somma da rateizzare
- Articolo 6 – Riscossione coattiva
- Articolo 7 – Garanzie
- Articolo 8 – Disposizioni finali

Regolamento per la riscossione rateizzata e coattiva

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la rateizzazione del pagamento di carichi arretrati di tributi comunali, derivanti dalla notifica di avvisi di accertamento esecutivi, le spese relative alla elaborazione e alla notifica agli avvisi di accertamento esecutivi, le rateizzazioni degli stessi e l'affidamento della riscossione coattiva relativa ad IMU, TASI ed eventuali altri tributi gestiti direttamente dal Comune o crediti derivanti da altre attività gestite dai diversi uffici comunali.

2. La dilazione del pagamento del debito tributario a rate è una delle modalità di adempimento dell'obbligazione di pagamento e consiste nel concedere un periodo di tempo più lungo rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi, con la finalità di accompagnare il contribuente in difficoltà alla regolarizzazione graduale della esposizione tributaria pregressa.

Articolo 2 – Interessi moratori

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 gli interessi di mora sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale.

Articolo 3 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792 della Legge 160/2019, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata "spese di notifica", comprendente il costo della notifica degli avvisi di accertamento esecutivi nella misura indicata dal decreto del 14 aprile 2023 - Min. economia e finanze:
 - € 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandate con avviso di ricevimento, € 6,51 per l'invio con le raccomandate semplici;
 - € 2,00 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata;
 - € 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890;



Comune di BINAGO

Provincia di Como

Piazza Vittorio Veneto 5- Binago 22070 (CO)

- € 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge 160/2019;
- € 12,19 per le notifiche eseguite all'estero.

2. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive saranno automaticamente aggiornati ai sensi delle eventuali modifiche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 4 – Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, dal medesimo motivata nella richiesta, concede la rateizzazione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, come da seguente schema ⁽¹⁾:

- a) fino a 100,00 euro nessuna rateizzazione;
- b) da 100,01 euro a 500,00 euro fino a quattro rate mensili;
- c) da 500,01 euro a 3.000,00 euro da cinque a dodici rate mensili;
- d) da 3.000,01 euro a 6.000,00 euro da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da 6.000,01 euro a 20.000,00 euro da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre 20.000,00 euro da trentasette a settantadue rate mensili.

2. La richiesta di rateizzazione può essere presentata fino alla consegna del carico al soggetto deputato alle fasi successive della riscossione coattiva (ADER, concessionario privato) ed è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti e motivi le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

3. Il Comune procede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta all'invio del piano di rateizzazione, o all'eventuale diniego, tramite Posta Elettronica Certificata, se indicata nella richiesta, ovvero tramite raccomandata AR o tramite consegna a mani proprie.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 2, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

5. Gli oneri di riscossione devono essere pagati in unica soluzione entro l'ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione da parte del Comune del piano di rateizzazione.

6. Le rate, di pari importo a capitale crescente, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese e partono dal secondo mese successivo alla comunicazione da parte del Comune del piano di rateizzazione.

7. La richiesta di rateizzazione presentata entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, viene considerata acquiescenza ai fini del pagamento ridotto delle sanzioni comminate in caso di omessa/infedele dichiarazione.

8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8.

Articolo 5 – Computo della somma da rateizzare

1. La rateizzazione potrà riguardare il singolo avviso di accertamento o il cumulo degli avvisi di accertamento emessi per ciascun tributo.

Articolo 6 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere affidata, anche in maniera disgiunta, ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche, in particolare Agenzia delle entrate-riscossione e/o ad un concessionario privato iscritto all'Albo nazionale dei concessionari, sezione prima, istituito dall'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

¹⁾ Ai sensi dell'art. 1, comma 797, della legge n. 160/2019: "L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01".



Comune di BINAGO

Provincia di Como

Piazza Vittorio Veneto 5- Binago 22070 (CO)

Articolo 7 – Garanzie

1. Nel caso l'importo da rateizzare superi € 3.000,00, il debitore contribuente, ai fini della concessione della rateizzazione, dovrà dimostrare tutti i requisiti previsti dall'art. 4 e allegare apposita garanzia bancaria/assicurativa rilasciata da ente creditizio autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/1993.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 settembre 2026, tutte le disposizioni regolamentari non conformi al presente regolamento si intendono abrogate.
